

Codice di Autoregolamentazione

Lega Pro



Capo I Iscrizione al Campionato

- Art. 1 Domanda di Iscrizione
- Art. 2 Tasse di Iscrizione
- Art. 3 Contributi (Mutualità di Sistema)
- Art. 4 Percentuale squadre ospitate

Capo II Tesseramento Calciatori

- Art. 5 Lista Calciatori
- Art. 6 Sanzioni
- Art. 7 Variazioni lista ed efficacia

Capo III Adempimenti economico finanziari e societari

- Art. 8 Pagamenti emolumenti, ritenuti, contributi e accantonamenti al fondo di fine carriera
- Art. 9 Istituzione Commissione di Verifica
- Art. 10 Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale
- Art. 11 Parametri sistema di rating di Lega Pro
- Art. 12 Adozione modello organizzativo *ex D. Lgs. n. 231/2001*
- Art. 13 Consiglio di Amministrazione e *governance*
- Art. 14 Formazione del management non tecnico

Capo IV Impiego Giovani Calciatori

- Art.15 Ripartizione risorse derivanti dalla Legge Melandri

Capo VI Acquisizioni societarie

- Art. 16 Acquisizioni societarie
- Art. 17 Requisiti
- Art. 18 Termini di presentazione documenti ed effetti della mancata presentazione degli stessi e/o mancanza anche parziale dei requisiti
- Art. 19 Verifiche antimafia D. Lgs n. 159/2011 e Protocollo tra Ministero dell'Interno, FIGC, Lega A, Lega B e Lega Pro

Capo VII Fondo di Sostegno

- Art. 20 Costituzione Fondo
- Art. 21 Requisiti per accesso al Fondo
- Art. 22 Erogazione e rimborso

Capo VIII Codice Etico

- Art. 23 Codice Etico

Capo IX Cerimoniale di gara

- Art. 24 Stretta di mano prima della gara
- Art. 25 Cerimoniale di saluto a fine gara

Art. 25 *bis* Sanzioni

Capo X Protocollo divise da gioco

Art. 26 Procedura

Art. 26 *bis* Sanzioni

Capo XI Ticketing Policy

Art. 27 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.

Art. 28 Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche

Art. 29 Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche

CAPO I ISCRIZIONE CAMPIONATO

Art. 1 Domanda di Iscrizione

1.1 La domanda di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, contenente la domanda di concessione della Licenza Nazionale, dovrà essere predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore della società sportiva in conformità al modello elaborato e scaricabile dal sito internet di Lega Pro; il modulo di iscrizione, che non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni, dovrà essere depositato presso la sede della Lega Pro in Firenze, Via Jacopo da Diacceto 19, unitamente alla relativa tassa di iscrizione.

1.2 La sottoscrizione della domanda per l'iscrizione al Campionato Serie C dovrà essere autenticata da un notaio che dovrà altresì attestare la sussistenza dei poteri di legale rappresentanza da parte del soggetto sottoscrittore.

Art. 2 Tassa di iscrizione

2.1 L'importo richiesto è costituito da una quota associativa (associazione alla Lega Pro nella stagione sportiva 2018/2019) e da una quota partecipativa (che consente la disputa delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Pro nella stagione 2018/2019).

2.2 La quota associativa varia a seconda se la società sportiva (che chiede il rilascio della licenza nazionale) sia stata o meno associata alla Lega Pro nella precedente stagione 2017/2018.

2.2.1 Società già associata alla Lega Pro nella stagione 2017/2018

- Quota partecipativa alle competizioni ufficiali Lega Pro	€ 55.000,00
- Quota associativa	€ 5.000,00

Totale	€ 60.000,00

Termini di pagamento:

- € 5.000,00 (quale saldo della quota associativa) da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Campionato, entro e non oltre il 30.06.2018, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico.
- € 25.000,00 (quale anticipo della quota associativa) da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Campionato, entro e non oltre il 30.06.2018, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico.
- € 30.000,00 (saldo quota di partecipazione), da versarsi alla Lega Pro in n. 6 ratei di € 5.000,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente 30 Luglio 2018, 30 agosto 2018, 30 settembre 2018, 30 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 30 dicembre 2018; in difetto di pagamento, i singoli ratei verranno iscritti "a debito" della società sportiva sulla scheda conto/campionato alle scadenze previste.

2.2.2 Società non associata alla Lega Pro nella stagione 2017/2018

- Quota partecipativa alle competizioni ufficiali Lega Pro	€ 55.000,00
- Quota associativa	€ 5.000,00
- Quota straordinaria di prima partecipazione	
- al Campionato Serie C	€ 45.000,00

Totale	€ 105.000,00

Termini di pagamento:

- € 5.000,00 (quale saldo della quota associativa) da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Campionato, entro e non oltre il 30.06.2018, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - € 55.000,00 (quale saldo della quota partecipativa) da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Campionato, entro e non oltre il 30.06.2018, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - € 15.000,00 (quale anticipo della quote straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C) da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Campionato, entro e non oltre il 30.06.2018, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico.
-
- € 30.000,00 (saldo quota di partecipazione), da versarsi alla Lega Pro in n. 6 ratei di € 5.000,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente 30 Luglio 2018, 30 agosto 2018, 30 settembre 2018, 30 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 30 dicembre 2018; in difetto di pagamento, i singoli ratei verranno iscritti "a debito" della società sportiva sulla scheda conto/campionato alle scadenze previste.

2.3 Alle sole società sportive non associate alla Lega Pro al momento della presentazione della domanda di ammissione sarà rimborsata - entro il 30 dicembre 2019 - la quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C nella misura del 50% nel caso in cui le stesse retrocedano e partecipino al campionato della categoria inferiore (LND) al termine della stagione sportiva 2018/2019.

Si precisa che tale rimborso non sarà dovuto alle società che si troveranno a disputare il campionato della LND nella stagione sportiva 2019/2020 qualora abbiano subito penalizzazioni o provvedimenti emanati dagli organi di Giustizia Sportiva nella stagione 2018/2019.

Art. 3 Contributi (Mutualità di Sistema)

3.1. All'atto dell'iscrizione la società dovrà depositare apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B, e/o iscrizione alla lega superiore, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

3.2 L'apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega superiore in caso di promozione e/o iscrizione alla Serie B, è contenuta nella domanda di iscrizione al Campionato e vincola la società per le tre stagioni sportive successive sempre che la stessa rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A.

3.3 Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori a fronte della indicata minore contribuzione alle società neo promosse sono di competenza della Lega Pro e saranno pari ad € 516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza ed ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di accesso alla lega superiore.

3.4 Gli indicati importi verranno versati alla Lega Pro in due tranches di uguale importo, la prima entro il 1 dicembre e la seconda entro il 1 giugno della stagione sportiva successiva. Il Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni statutarie, dispone con regolamento le modalità di utilizzo di dette somme e, nell'ipotesi in cui venga disposta la distribuzione delle stesse, resta fermo il principio in forza del quale le società retrocesse alla Lega Pro non percepiscono

importi a titolo di "contributo di mutualità" nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori in quanto, relativamente a tale periodo, già usufruiscono di una maggior contribuzione da parte della lega maggiore (anche se da quest'ultima erogata in un'unica soluzione).

Art. 4 Percentuale squadre ospitate

4.1 Per ogni gara di campionato, la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull'incasso imponibile (al netto di oneri di previdenza e iva sugli omaggi), dal quale dovrà essere detratta una quota percentuale del 30% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla società ospitante.

4.2 La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla società ospitante.

4.3 Il modello C1 riepilogativo dell'incasso deve essere vistato dal rappresentante della società ospitata.

4.4 Una copia del C1 deve essere consegnata alla società ospitata.

4.5 Altra copia del C1, vistata, deve essere inviata dalla società ospitante via mail (statistiche@lega-pro.com) alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara.

4.6 In difetto di pagamento nei termini di cui al punto 4.1, la società ospitata, trascorsi 7 giorni dalla disputa della partita, potrà richiedere il versamento dell'importo dovuto alla Lega Pro la quale, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad addebitare l'importo accertato a carico della società ospitante ed all'accredito dello stesso sul conto/campionato della società ospitata.

4.7 In quest'ultima ipotesi la Lega Pro provvederà altresì ad addebitare sulla scheda conto-campionato della società ospitante l'ulteriore importo di € 1.000,00 a titolo di penale per il mancato pagamento dell'importo di cui al punto 4.1 che precede.

4.8 Qualora, all'esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega non sia possibile determinare con certezza l'importo dovuto dalla società ospitante, la società ospitata potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito. Dalla presente normativa sono escluse le gare di Super Coppa di Lega, la finale di Coppa Italia Lega Pro e le gare dei Play-Off e Play-Out in quanto organizzate direttamente dalla Lega.

CAPO II LISTE CALCIATORI

Art. 5 Lista Calciatori

5.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato devono, pena le sanzioni previste dal successivo comma 5, utilizzare la "lista calciatori" composta da un massimo di 22 calciatori come di seguito specificato:

A) fino ad un massimo di n. 14 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996;

B) fino ad un massimo di un calciatore che, indipendentemente dall'età, sia stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive anche non consecutive (escludendo dal calcolo la stagione in corso) (**calciatore bandiera**);

C) fino ad un massimo di un calciatore che, indipendentemente dall'età, sia cresciuto nel settore giovanile del club. Per essere considerato tale il calciatore dovrà essere stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive anche non consecutive nelle squadre agonistiche del settore giovanile del club (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovannissimi Prov/Reg, Esordienti) (**calciatore settore giovanile**).

D) i rimanenti posti della lista potranno essere occupati da calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1996 (classe di età 1996 e 1997);

5.2 I calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1998 potranno essere utilizzati senza limitazioni nel numero e senza necessità di inserimento nella lista.

5.2 bis Le società retrocesse dalla Serie B in deroga a quanto previsto al punto 5.1, per la stagione 2018/2019, alla luce delle norme di autoregolamentazione in vigore nella serie superiore, solo nel caso in cui al 30 giugno 2018 abbiano in essere contratti con 18 calciatori cd. over, inclusi i cd. bandiera e settore giovanile, validi anche per la stagione 2018/2019, potranno utilizzare 16 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996. **In tal caso non potranno essere inseriti nella lista nuovi calciatori over, bandiera o settore giovanile tesserati dopo il 1 luglio 2018.**

Resto inteso che le società indicate al comma precedente potranno comunque decidere di non avvalersi della suindicata deroga e potranno quindi presentare una lista calciatori conforme alle disposizioni di cui all'art. 5.1. In tal caso potranno essere inseriti nella lista nuovi calciatori over, bandiera o settore giovanile tesserati dopo il 1 luglio 2018.

5.3 La presentazione di liste che non rispettino i suindicati requisiti, verrà a tutti gli effetti considerata come "mancato deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 6.

5.4 Ai fini del computo delle stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) in cui il calciatore bandiera è stato tesserato per la medesima Società il tesseramento nel corso di una singola stagione sportiva (dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo) deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Art. 6 Sanzioni

6.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione della normativa prevista all'art. 5, ovvero nel caso in cui la Società utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori non inseriti nella Lista, dopo aver concesso un termine per eventuali difese, dispone le seguenti sanzioni:

a) decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. "minutaggio" in caso di mancato deposito della Lista in data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato della stagione sportiva; qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito;

b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l'ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore "fuori lista" utilizzato in una partita o frazione di essa;

c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l'ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 20.000,00 per ogni calciatore "fuori lista" utilizzato in una partita o frazione di essa;

d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regola-

mento sul c.d. "minutaggio" ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di € 50.000,00 per l'utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni partita;

e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente applicate anche nel caso di mancato deposito della lista; in tale ipotesi infatti tutti i calciatori utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati "fuori Lista".

6.2. Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l'esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al "minutaggio" determinerà l'incremento della c.d. "quota minuto" a favore di tutte le altre società associate.

Art. 7 Variazioni lista ed efficacia

7.1 La lista può essere variata solo durante il periodo dei trasferimenti. Fanno eccezione le sole ipotesi previste ai successivi commi 7.3 e 7.4.

7.2 La lista diventa definitiva alla data di chiusura di ciascun periodo dei trasferimenti e quindi non più soggetta a variazioni, salvo le ipotesi previste ai successivi commi 7.3 e 7.4, sino all'apertura del successivo periodo dei trasferimenti.

7.3 La lista incompleta può essere integrata sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o di calciatori professionisti già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalla lista.

7.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista un portiere con un altro portiere, nonché integrare le liste con un portiere, ovvero sostituire in qualsiasi momento un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto – consensuale o per inadempimento – con un altro calciatore già tesserato per la medesima società o svincolato.

7.5 Affinché le variazioni della lista, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec segreteria-legapro@legalmail.it, da inviarsi alla Lega prima dell'inizio della gara, con successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega Pro. In difetto di notifica preliminare e/o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara ufficiale verrà considerato, anche agli effetti di cui all'art. 2, "fuori lista".

CAPO III ADEMPIMENTI ECONOMICO FINANZIARI SOCIETARI E DI GOVERNANCE

Art. 8 Pagamenti emolumenti, ritenuti, contributi e accantonamenti al fondo di fine carriera

8.1 Al fine di perseguire l'obiettivo dell'equilibrio gestionale, inteso non solamente come equilibrio economico – finanziario, ma anche come regolarità nella tenuta delle procedure aziendali, le società devono dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti ai propri tesserati ed il versamento dei contributi e delle ritenute fiscali seguendo le tempistiche e le modalità previste nei successivi articoli.

8.2 Le società devono inviare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, la lista dei propri tesserati con gli importi netti e lordi della mensilità di riferimento ed il cedolone delle paghe del medesimo mese.

8.3 L'avvenuto pagamento degli emolumenti e l'avvenuto versamento dei contributi e delle ritenute fiscali dovrà essere dimostrato nei tempi e con le modalità seguenti:

- **8.3.1 Pagamento emolumenti:** invio in Lega Pro all'indirizzo commissione.vpe@lega-pro.com della lista dei bonifici effettuati in favore dei propri tesserati, inclusi i beneficiari di incentivi all'esodo, o invio di contabile multipla, come da estratto conto dedicato, dalla quale emergano i nominativi dei beneficiari con i relativi importi corrisposti:
 - il pagamento degli emolumenti dovrà essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza;
 - in pari data, dovrà essere effettuato il deposito in Lega della documentazione comprovante i suddetti pagamenti, a mezzo di trasmissione mail ai competenti uffici all'indirizzo commissione.vpe@lega-pro.com (esempio: mensilità settembre, pagamento e deposito relativa documentazione entro il 30 ottobre), fatta eccezione per il mese di gennaio il cui pagamento e deposito viene fissato entro il giorno 28 del successivo mese di febbraio;
 - per gli emolumenti del mese di febbraio, i termini di pagamento devono essere anticipati al 16 del mese di marzo;
 - per gli emolumenti del mese di maggio i termini di pagamento saranno quelli perentori stabiliti nel comunicato ufficiale FIGC di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato.
- **8.3.2 Versamento contributi previdenziali:** pagamento dei modelli F24 relativi ai contributi versati entro il giorno di scadenza previsto dalla vigente normativa in materia, **ovvero entro il giorno 16** del mese successivo a quello di riferimento, seguendo il principio di competenza – (esempio contributi relativi al mese di settembre, pagamento relativo modello F24 entro il 16 ottobre). Le quietanze elettroniche dei modelli F24 relativi al versamento dei suddetti contributi dovranno essere depositate in Lega Pro (all'indirizzo commissione.vpe@lega-pro.com) entro e non oltre il successivo giorno 30, fatta eccezione per il mese di gennaio il cui deposito viene fissato entro il giorno 28 del successivo mese di febbraio;
- **8.3.3 Versamento ritenute fiscali:** pagamento dei modelli F24 relativi alle ritenute fiscali versate entro il giorno di scadenza previsto dalla vigente normativa in materia (ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, seguendo il principio di cassa – esempio ritenute fiscali relative al mese di settembre, i cui emolumenti sono stati corrisposti nel mese di ottobre, pagamento entro il 16 novembre). Le quietanze elettroniche dei modelli F24 relativi al versamento delle suddette ritenute fiscali dovranno essere depositate in Lega Pro (all'indirizzo commissione.vpe@lega-pro.com) entro e non oltre il successivo giorno 30, fatta eccezione per il mese di gennaio il cui deposito viene fissato entro il giorno 28 del successivo mese di febbraio;
- per le ritenute fiscali relative al mese di febbraio, i termini di pagamento devono essere anticipati al 16 del mese di marzo;
- **8.3.4 Fondo di fine carriera:** registrazione degli accantonamenti mensili del Fondo di fine carriera dei calciatori ed allenatori da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza - e comunque, non oltre il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza - (esempio: mensilità settembre, registrazione accantonamenti Fondo di fine carriera entro il 16 ottobre e comunque non oltre il 30 ottobre)
- per gli accantonamenti relativi al mese di febbraio, i termini di pagamento devono essere effettuati entro e non oltre il 16 del mese di marzo;

- per gli accantonamenti relativi al mese di maggio i termini di pagamento saranno quelli perentori stabiliti nel comunicato ufficiale FIGC di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato.

8.4 Alla società che non dimostrerà l'avvenuto pagamento di quanto sopra, verranno erogati i corrispettivi dovuti da parte della Lega Pro esclusivamente con vincolo di destinazione per il pagamento degli emolumenti e dei relativi contributi e ritenute fiscali. Sarà cura delle società, successivamente all'erogazione dei contributi, inviare a Lega la documentazione di cui ai punti che precedono.

8.5 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.

8.6 Restano fermi ed impregiudicati gli accertamenti disposti dalla F.I.G.C. in applicazione della vigente normativa federale.

Art. 9 Istituzione Commissione di Verifica

9.1 La Lega Pro, al fine di verificare gli adempimenti specificati all'art. 8, istituirà una Commissione costituita da rappresentanti della Lega e da un rappresentante della AIC.

Art. 10 Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale

Successivamente all'avvenuto deposito in Co.Vi.So.C., entro i termini previsti dalle N.O.I.F., le società sono tenute a depositare presso la Lega Pro il bilancio consuntivo e la relazione semestrale, con tutti i documenti che li compongono e con gli indicatori ed i parametri N.O.I.F. calcolati alla medesima data.

Art. 11 Parametri sistema di Rating di Lega Pro

Contestualmente al deposito della documentazione relativa al bilancio consuntivo ed alla relazione semestrale, con tutti i documenti che li compongono, incluso indicatori e parametri N.O.I.F., dovranno essere inviati i seguenti parametri previsti dal sistema di Rating di Lega Pro:

- Rapporto di indebitamento dato dal rapporto tra il Patrimonio Netto ed i debiti presenti tra le passività di bilancio;
- Indice di solvibilità totale dato dal rapporto tra le attività totali e le passività totali;
- Indice di solvibilità corrente dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti;
- Indicatore del costo del lavoro allargato dato dal rapporto tra il costo del lavoro inclusivo degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori con i ricavi.

A tal proposito verranno forniti i relativi prospetti di calcolo con le istruzioni per l'esatto calcolo degli stessi.

Art. 12 Adozione modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001

12.1 Al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento della iscrizione al Campionato Serie C, le società dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente.

12.2 La mancata adozione del modello, entro e non oltre il 31.12.2018, comporterà l'applicazione di una sanzione pari ad € 5.000,00.

Art. 13 Consiglio di Amministrazione, Governance e organizzazione

13.1 Ai fini del Sistema di Rating, saranno premiate le società che si doteranno di un organo amministrativo composto da almeno il 40% (es. 3 su 7) di membri indipendenti scelti tra rappresentanti locali tra esercenti la professione di Avvocati e Dottori Commercialisti. Parimenti verrà premiata la società il cui organo amministrativo si riunisce più volte rispetto a quanto previsto da codice civile, da statuto e da quanto richiesto dalle N.O.I.F.

13.2 Al fine della implementazione del sistema rating, è buona prassi che le società inseriscano nel loro organico un responsabile amministrativo, non in outsourcing, in possesso dei requisiti di cui al modulo M del Sistema Licenze Nazionali 2018/2019.

13.3 Le premialità di cui al punto 13.1 che precede saranno stabilite con delibera del Consiglio Direttivo e debitamente comunicate alle società.

Art. 14 Formazione del Management non tecnico

Sempre ai fini del Sistema di Rating, verranno premiate le società che, oltre alla partecipazione ai corsi obbligatori previsti dalle norme federali, formeranno il proprio personale non tecnico, in particolare relativamente alle figure previste dalle stesse Licenze Nazionali, ovvero afferenti alle aree di Direzione Generale, Segreteria Generale, Amministrazione Finanza e Controllo, Marketing, Comunicazione, Sicurezza, personale medico, personale area rapporti tifosi attraverso la partecipazioni a corsi a tal fine istituiti, inclusivi di quelli organizzati da Lega Pro con Federazione o attraverso scuole di management.

CAPO IV IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI¹

Art. 15 Ripartizione risorse derivanti dalla Legge Melandri

15.1 Premesso che ai sensi dell'art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri) per come novato dalla L. n. 225/2016, "*L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio*" e che alla luce del dettato normativo il minutaggio è da annoverarsi nell'ambito della voce "*formazione e per l'utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili*", le risorse del minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC, nonché in base alla percentuale che l'Assemblea di Lega Pro riserverà alla sopra specificata voce dei costi spesabili.

15.2 Gli importi che verranno destinati all'impiego dei giovani calciatori, tesserati con *status* 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:

- ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria alla 7[^], alla 14[^], alla 21[^], alla 28[^] ed alla 35[^] giornata e successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36[^] alla 38[^] giornata pur rimanendo operante la normativa sulle liste over;

¹ Le previsioni di cui al CAPO IV sono suscettibili di variazioni in ragione dell'effettiva formazione dei Gironi

- al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni a conguaglio;
- dette quote saranno calcolate in base all'effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso:
 - computo del totale dei minuti-giovani assommata da tutti i club;
 - individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un "quoziente giovani" per minuto giocato;
 - assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;
- incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di retrocessione diretta (-20%);
- la società che con riferimento a ciascuna *tranche* raggiunga la soglia minima di 1890 minuti giocati da calciatori tesserati con status 04 e 09, avrà diritto ad un incremento della quota, determinata ai sensi dell'art. 15.3, per ciascuna *tranche* pari al 10% ;
- la società che con riferimento a ciascuna *tranche* superi la soglia di 2520 minuti giocati da calciatori tesserati con status 04 e 09, avrà diritto ad un incremento della quota, determinata ai sensi dell'art. 15.3, per ciascuna *tranche* pari al 15%.

15.3 La quota dei tesserati con *status* 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:

- 0,60 classe di età 1996;
- 0,80 classe di età 1997;
- 1,00 classe di età 1998;
- 1,20 classe di età 1999;
- 1,40 classe di età 2000 e seguenti.

15.4 La quota, determinata ai sensi dell'art. 15.3, verrà incrementata del 50% per la stagione 2018/2019 nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive. Al fine di consentire una programmazione a medio - lungo termine si prevede sin d'ora che la quota di cui all'art. 15.3 verrà incrementata del 75% per la stagione 2019/2020 e del 100% per la stagione 2020/2021 nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive.

15.5 Ai fini del calcolo del "minutaggio" rientrano nel computo anche le prestazioni sportive di quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.

Non verranno considerati ai fini del calcolo del "minutaggio" quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B, ma per i quali sia previsto un premio e/o indennizzo in favore della società di Serie A e B.

Saranno considerati ai fini del calcolo del "minutaggio" quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo, pagato in corso di stagione sportiva, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell'ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.

15.6 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.

CAPO VI ACQUISIZIONI SOCIETARIE

Art. 16 Acquisizioni societarie

16.1 Le acquisizioni, ai fini sportivi, di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o *mortis causa*, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale dovranno essere sempre comunicate a Lega Pro, a prescindere dal numero di quote acquisite. Pertanto, ad ogni variazione di partecipazione societaria, entro 30 giorni dalla acquisizione delle quote, dovrà essere trasmesso a Lega una visura aggiornata.

16.2 Le acquisizioni di cui al punto che precede che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% al capitale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata alla Lega Pro, potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, come meglio specificati nei comunicati ufficiali nn. 189/A del 26 marzo 2015 e 72/A del 28 luglio 2015.

16.3 Nel caso in cui gli acquirenti *mortis causa* siano più di uno, ciascuno di essi dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria ivi previsti.

Art. 17 Requisiti

17.1 I requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, individuati nei comunicati ufficiali nn. 189/A del 26 marzo 2015 e 72/A del 28 luglio 2015 sono:

- Requisiti di onorabilità.
I soggetti interessati alle acquisizioni:
 - non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni;
 - non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di cui alla L. 401/1989 ed alla L. 376/2000;
 - non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di truffa ed appropriazione indebita;
 - devono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche.
- Requisiti di solidità finanziaria;
I soggetti interessati alla acquisizione dovranno presentare alla Lega la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera, con il quale abbiano rapporti economici da almeno un anno, che attesti:
 - che l'Acquirente dispone di buona base finanziaria e riscuote stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;
 - che l'Acquirente è meritevole, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che è soggetto senz'altro valido in ordine agli impegni che assume;
 - che l'Acquirente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che, alla data della dichiarazione, è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte alle esigenze relative all'impegno assunto con l'Acquisizione;
 - che le risorse finanziarie impiegate nell'Acquisizione provengono dall'attività economico-sociale dell'Acquirente o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.

Art. 18 Termini di presentazione documenti ed effetti della mancata presentazione degli stessi e/o mancanza anche parziale requisiti

18.1 La documentazione attestante i requisiti sopra indicati, ad eccezione per quanto previsto al successivo art. 19, dovrà essere presentata alla Lega entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della partecipazione.

18.2 La mancata presentazione della documentazione o la mancanza, anche parziale di uno solo dei requisiti, non consente il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o azioni all'acquirente e determina l'impossibilità per la Società sportiva di associarsi alla Lega per la stagione sportiva immediatamente successiva all'acquisizione.

Art. 19 Verifiche antimafia D. Lgs n. 159/2011 e protocollo tra Ministero dell'Interno, FIGC, Lega A, Lega B e Lega Pro

19.1 Con specifico riferimento al requisito secondo il quale i soggetti interessati all'acquisizione debbono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i., posto che in base al richiamato provvedimento, non è consentito ai soggetti privati di richiedere alle Prefetture l'informativa antimafia, si dà atto che per agevolare detti controlli è stato sottoscritto in data 18 maggio 2016 un protocollo tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega A, la Lega B e la Lega Pro.

19.2 Le società sportive danno atto di essere a conoscenza del contenuto del Protocollo di cui sopra ed espressamente si impegnano a far sottoscrivere ai soggetti che vengono sottoposti alle verifiche antimafia una dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e giudiziari, con la quale gli stessi manlevano il Ministero dell'Interno e le Prefetture da qualsiasi responsabilità di natura risarcitoria derivante dall'attuazione del presente protocollo, dichiarazione che la Lega Pro, per conto della FIGC provvederà a trasmettere alla Prefettura competente unitamente ai nominativi da sottoporre alle verifiche antimafia.

19.3 La Prefettura procederà alle verifiche preordinate al rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Entro 30 giorni dalla trasmissione del nominativo, ovvero in caso di verifiche particolarmente complesse nei 45 giorni successivi, la Prefettura competente comunicherà alla FIGC e, per essa alla Lega, l'assenza o la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria. Sarà cura della FIGC e, per essa della Lega competente, trasmettere informazione al/ai soggetto/i interessato/i.

CAPO VII FONDO DI SOSTEGNO

Art. 20 Costituzione Fondo

20.1 E' stato costituito il Fondo di Sostegno, di € 1.000.000,00 (eurounmilione/00) finanziato tramite riserve istituzionali messe a disposizione dalla Lega Pro.

Art. 21 Requisiti per accesso al Fondo

21.1 Possono accedere al Fondo di Sostegno le società nei confronti delle quali non siano in corso procedure liquidatorie e/o concorsuali, pignoramenti, ed in regola, nella stagione in corso, con le norme economico finanziare previste dalla FIGC, così come previsto nel regolamento di cui all'allegato A.

21.2 La Lega Pro, all'atto della presentazione della domanda, si riserva comunque il diritto di valutare caso per caso l'ammissibilità della stessa.

Art. 22 Erogazione e rimborso

22.1 La società nel formulare la richiesta di accesso al Fondo, potrà chiedere al massimo l'importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) che dovrà essere rimborsato entro 90 giorni dall'avvenuta erogazione e non oltre la fine della stagione sportiva, come previsto nel regolamento di cui all'allegato A.

22.2 Le società che abbiano presentato domanda di accesso al Fondo non potranno presentare nel corso della stagione sportiva ulteriore domanda di accesso ad esso anche qualora abbiano provveduto al rimborso del fondo per l'intero.

22.3 Il mancato rimborso nel termine fissato comporta la certificazione negativa da parte della Lega, secondo quanto previsto al Titolo I, Capo II lett. A punto 1.a delle Licenze Nazionali e sarà pertanto causa di non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

CAPO VIII CODICE ETICO

Art.23 Codice Etico

23.1 Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di iscrizione al Campionato, sono tenute ad aderire incondizionatamente al codice etico vigente della Lega Pro ed a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.

23.2 Le società sportive sono altresì obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l'accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l'impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al paragrafo che precede potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del codice etico che dovrà restare depositato presso la sede della società sportiva.

23.3 L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva su deferimento della Procura Federale.

CAPO IX CERIMONIALE DI GARA

Art. 24 Stretta di mano prima della gara

24.1 Una volta completato l'allineamento delle squadre, ad un cenno dell'arbitro, i calciatori della squadra ospite si dirigeranno verso quelli della squadra di casa, che rimarranno nella loro posizione, per stringere la mano prima agli arbitri e poi agli avversari, tornando successivamente nella posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara. Subito dopo che l'ultimo calciatore della squadra ospite avrà stretto la mano al primo della squadra di casa (il capitano), questi, seguito dai suoi compagni, si muoverà a sua volta verso gli arbitri, stringendo loro la mano e ritornerà nella sua posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara. Di seguito, i due capitani si fermeranno accanto agli ufficiali di gara per le abituali procedure di sorteggio.

Art. 25 Cerimoniale di saluto a fine gara

25.1 Al fischio finale, gli ufficiali di gara si posizioneranno al centro del campo. I due capitani avranno la responsabilità di radunare i calciatori della propria squadra dietro di sé. I calciatori di ciascuna squadra saluteranno quelli dell'altra e gli arbitri, e le tifoserie senza nessun ordine prestabilito. Dopo la stretta di mano, i calciatori saluteranno il pubblico e lasceranno il terreno di gioco insieme agli ufficiali di gara.

Art. 25 bis Sanzioni

25 bis.1 Le squadre che violeranno le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 subiranno una sanzione di € 5.000,00 per ogni violazione.

CAPO X PROTOCOLLO DIVISE DA GIOCO

Art. 26 Procedura

26.1 Ogni Società dovrà attenersi al seguente protocollo comportamentale, redatto in accordo con la CAN PRO. Ad ogni Società verrà inviata in formato elettronico una "scheda kit gara". Tale scheda servirà, prima di ogni turno di campionato, a comunicare alla Lega e alla Società avversaria il kit che si intende utilizzare nella successiva gara. Le Società sono tenute a compilare la "scheda kit gara" in ogni sua parte, indicando la maglia, il pantaloncino e i calzettoni che si intendono utilizzare (sia per i calciatori sia per i portieri) e inviare la suddetta Scheda alla Lega Pro ed alla Società avversaria, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara (nel caso di gara infrasettimanale il termine di invio sarà alle ore 12.00 del venerdì che precede la gara).

26.2 L'indirizzo al quale trasmettere la "scheda kit gara" è il seguente: martina.baggiani@lega-pro.com. Per eventuali comunicazioni urgenti si prega di contattare il seguente numero telefonico: 055-3237447.

26.3 Non appena ricevute, le "schede kit gara" saranno trasmesse dalla Lega alla CAN PRO, la quale comunicherà alla stessa Lega qualunque modifica ritenesse opportuna in caso di colori confondibili. Sarà cura della Lega comunicare alle Società le eventuali modifiche e ottenere da queste la conferma dell'avvenuto cambiamento. Si ricorda infine che, comunque, è facoltà del Direttore di gara decidere eventuali modifiche e/o cambiamenti parziali nei kit, anche nell'immediato pre-partita, qualora i colori fossero ritenuti confondibili, magari in casi di particolari situazione climatiche e/o di luce: per tale motivo è tassativamente richiesto ad entrambi i Club, sia ospitante sia ospitato, di avere sempre a disposizione almeno un kit alternativo, completamente diverso da quello approvato dalla CAN PRO.

Art. 27 bis Sanzioni

27.1 Le società sportive che non osserveranno la disposizione di cui all'articolo 33, subiranno una sanzione di € 5.000,00.

CAPO XI TICKETING POLICY

Art. 28 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.

28.1 Le società sportive, in osservanza del "Protocollo Fair Play" e dei principi di ospitalità e correttezza che devono caratterizzare le competizioni di Lega Pro, dovranno consentire anche alla tifoseria ospite di poter acquistare i biglietti per assistere alla gara al medesimo costo di quelli venduti alla tifoseria locale.

A tal fine il costo del biglietto per i tifosi ospiti non potrà superare il costo del biglietto in vendita per la gara avente l'importo più basso (escluse eventuali riduzioni o promozioni).

28.2 Nel caso venga accertata la violazione del disposto di cui all'art. 30.1, la sanzione sarà pari a € 15.000,00.

28.3 Dalla presente normativa sono escluse le gare di Super Coppa di Lega, la finale di Coppa Italia Lega Pro e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla Lega.

Art. 29 Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche

29.1 Ciascuna società sportiva, visto il Protocollo del Ministero dell'interno del 4 agosto 2017, vista la circolare FIGC, e, adottato il modello ex D. Lgs n. 231/2001, dovrà pubblicare sul proprio sito ufficiale, assieme al regolamento d'uso dello stadio, il Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Si precisa che il presente Codice di Autoregolamentazione potrà essere soggetto a variazioni nel corso della stagione sportiva, in conseguenza delle eventuali modifiche normative o regolamentari che verranno apportate dalla FIGC o dalla Lega Pro.